

Numero
190

cl

0

Bellinzona
19 gennaio 2022

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Al
Dipartimento federale dell'interno
3003 Berna

vernehmlassungen@blv.admin.ch


Procedura di consultazione Modifica dell'ordinanza sulle epizootie

Gentili signore, egregi signori,
ci riferiamo alla consultazione menzionata in epigrafe e vi trasmettiamo la nostra presa di posizione tramite il modulo messo a disposizione.

Ringraziandovi per l'opportunità accordata di esprimersi in materia, vogliate gradire, gentili signore ed egregi signori, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente



Manuele Bertoli

Il Cancelliere



Arnaldo Coduri

Allegato:

- menzionato

Copia a:

- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch)
- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
- Ufficio del veterinario cantonale (dss-uvc@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in Internet



Consultazione alla modifica dell'Ordinanza sulle epizoozie (4.10.2021 bis 31.01.2022)

Presa di posizione di

Name / Firma / Organisation / Amt : Consiglio di Stato del Cantone Ticino
Abkürzung der Firma / Organisation / Amt : CdS
Indirizzo, Luogo : Piazza Governo 7, 6500 Bellinzona
Persona di contatto : Luca Bacciarini, Veterinario cantonale
Telefono : +41 91 814 41 92
E-Mail : luca.bacciarini@ti.ch
Data : 11 gennaio 2022

Wichtige Hinweise:

1. Wir bitten Sie, keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen!
2. Bitte pro Artikel der Verordnung eine eigene Zeile verwenden.
3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als **Word**-Dokument bis am 31.01.2022 an folgende E-Mail-Adresse:
vernehmlassungen@blv.admin.ch

1 Osservazioni generali

Le modifiche proposte all'ordinanza sulle epizoozie sono in linea di principio accolte favorevolmente.

Queste modifiche all'ordinanza sono principalmente un'armonizzazione con la nuova legislazione europea sulla salute degli animali allo scopo di mantenere l'equivalenza.

Non riusciamo però a comprendere come mai gli organi esperti del Servizio veterinario svizzero (Commissione permanente per la salute animale) non siano stati coinvolti nell'elaborazione della revisione dell'OFE.

Anche se il nuovo obbligo di identificare i camelidi (del vecchio e del nuovo mondo) implicherà lavoro aggiuntivo per gli organi di controllo e per i detentori di animali, in linea di principio lo accogliamo con favore. Tuttavia, osserviamo che i veterinari da tempo si battono per un nuovo concetto di traffico degli animali e per un trattamento il più possibile uniforme delle specie animali. Il semplice adeguamento al diritto europeo porta come risultato una specie di mosaico per quanto riguarda l'identificazione delle specie animali nella nostra legislazione. Ad ogni modo sarà di primaria importanza comunicare per tempo e in modo comprensibile ai detentori di camelidi questi cambiamenti per mezzo di una campagna d'informazione uniforme a livello nazionale.

L'inclusione di nuovi agenti patogeni nell'ordinanza e la riclassificazione di alcuni agenti patogeni può essere accettata nel contesto dell'armonizzazione con l'UE. Purtroppo, le ragioni della riclassificazione non sono in parte comprensibili e nemmeno le spiegazioni contenute nel commento aiutano a questo proposito. Le differenze di classificazione rispetto all'UE devono essere spiegate in modo più comprensibile. Quando si riclassificano oppure si aggiungono delle nuove epizoozie, occorre prestare particolare attenzione agli effetti che ne derivano sull'applicazione e valutarne la proporzionalità, soprattutto quando si tratta di patologie dei pesci e dei crostacei. Naturalmente, occorre garantire la possibilità di esportare animali e prodotti di origine animale, ma bisogna valutare fino a che punto l'armonizzazione con il diritto dell'UE sia necessaria per raggiungere questo obiettivo. Pertanto, la riclassificazione o l'aggiunta di nuove epizoozie deve essere valutata in modo critico. Le conseguenze della non iscrizione di una malattia sono in parte poco chiare per quanto riguarda il traffico degli animali.

L'inasprimento delle misure per tutte le epizoozie altamente contagiose è in parte visto in modo critico, come l'ordine di un sequestro rinforzato in caso di epizoozia. Tuttavia, questo non può essere evitato a causa dei requisiti posti dal testo dell'UE. A questo proposito occorre notare l'importanza delle possibilità di esenzione formulate nell'art. 90a. Elementi aggiuntivi, come una zona cuscinetto intorno a una zona di sorveglianza, non sono necessari e non portano alcun valore aggiunto visibile nella lotta alle epizoozie. Nel caso della peste suina africana nei cinghiali, manca la definizione della "zona di restrizione iniziale". I processi e le responsabilità (USAV, Cantoni) per definire le zone e i territori, così come le disposizioni da ordinare nelle zone e nei territori, dovranno essere ridefiniti in modo uniforme in una prossima revisione dell'OFE. È necessario un processo uniforme ed efficiente per emanare e revocare le disposizioni concernenti le zone e i territori, fare chiarezza circa le competenze (USAV, Cantoni) ed avere disposizioni nazionali uniformi. I Cantoni devono essere sempre consultati rispettivamente avere la possibilità di approvare derogazioni nei singoli casi.

Il fatto che in futuro le autorità veterinarie potranno ordinare misure supplementari per la caccia nelle zone colpite e per l'accesso alle zone in caso di peste suina africana nei cinghiali è esplicitamente accolto con favore.

La raccolta di dati in modo estensivo e molto oneroso per l'acquacoltura deve essere limitata alle grandi aziende professionali di acquacoltura. In alternativa, si propone che queste informazioni aggiuntive siano raccolte solo in caso di epizoozia, indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda. Accogliamo con favore il fatto che, oltre all'inseminazione artificiale e al trasferimento di embrioni, anche il trasferimento di ovuli sia regolamentato, così come l'aumento dei laboratori di riferimento per le epizoozie altamente contagiose.

Commenti sulle singole disposizioni

Articolo	Commento / Osservazioni	Proposta di modifica (testo proposto)
Art. 2 lett. b, c e q-s Art. 3 lett. n Art. 4 lett. h ^{bis} e q Art. 5 lett. a, a ^{bis} , f-g ^{bis} , m, o-q, w e y	<ul style="list-style-type: none"> - La classificazione aggiuntiva delle tre patologie dei pesci sotto le epizoozie altamente contagiose appare sproporzionata. Si dovrebbe almeno verificare se la mancanza di elencazione di queste epizoozie avrebbe conseguenze negative per le esportazioni. - In generale, dovrebbe essere chiarito l'effetto che un mancato inserimento nella categoria D dell'UE avrà per il commercio internazionale, in particolare per il rilascio dei certificati TRACES di "assenza di malattia". - Qualsiasi riclassificazione o aggiunta dovrebbe essere basata sulla necessità di sostegno dello Stato ai detentori e sui costi di applicazione. L'elenco dovrebbe evitare le barriere commerciali con l'UE, ma, se possibile, dovrebbe sempre avere un senso dal punto di vista scientifico ed essere integrato nella strategia svizzera di controllo delle epizoozie. Questo dovrebbe essere preso in considerazione in una revisione totale dell'OFE. 	<p>Revisione generale della riclassificazione e aggiunta di nuove epizoozie.</p> <p>L'elenco delle malattie animali deve essere rivisto a medio termine attraverso una revisione totale dell'OFE.</p>
Art. 3 lett. e	Manca l'aggiunta di bufali, bisonti (europei e americani) nell'enumerazione.	Aggiungere: Tubercolosi di bovini, bufali, bisonti (europei e americani).

Art. 6 lett. t	Oltre a bufali e bisonti americani, anche i bisonti europei devono essere elencati (nel testo originale in tedesco occorre distinguere tra Bisons e Wisente, in italiano può essere usato il termine “bisonti” per definire le due specie, ma sono più specifici i termini “bisonte americano” e “bisonte europeo”).	<i>Ungulati: animali domestici del.....bufali, bisonti (americani e europei).</i>
Art. 11 cpv. 2 Art. 11a cpv. 1	<p>Si sostiene un obbligo generale di identificazione tramite microchip per i camelidi, non solo per i nuovi nati dopo l'entrata in vigore delle modifiche, ma per tutti i camelidi (introducendo un termine congruo entro cui identificarli). L'art. 10 cpv. 3 lett. c dell'attuale OFE stabilisce solo che gli altri ungulati devono essere identificati al più tardi 30 giorni dopo la nascita. Pertanto, analogamente all'introduzione della nuova identificazione degli ovini, si deve specificare la data entro la quale tutti i camelidi dovranno essere identificati. I camelidi devono ora essere identificati con un microchip e il codice deve essere indicato sui documenti di accompagnamento, ma il microchip non è registrato nella banca dati, quindi i cambiamenti del luogo di detenzione, le morti, ecc. non sono segnalati. In caso di epizoozia, l'autorità non disporrebbe di informazioni supplementari (rispetto alla situazione attuale). Nel quadro del nuovo concetto di traffico animale, la questione della registrazione dei camelidi nella BDTA e l'uso uniforme del documento di accompagnamento per tutte le specie animali deve essere chiarita e, se necessario, nuovamente adattata.</p> <p>La formulazione dell'art. 11 cpv. 2 non è chiara riguardo a quali professioni sono autorizzate ad inserire il microchip; questo deve essere formulato chiaramente.</p>	<p>Adattamento art. 11.</p> <p>L'identificazione di tutti i camelidi deve essere completata entro il gg.mm.aaaa.</p> <p>Chiarire la registrazione dei camelidi nella BDTA e l'uso del documento di accompagnamento sotto il nuovo concetto di traffico animale.</p> <p>Chiarire quali categorie professionali sono autorizzate a impiantare microchip (la formulazione deve essere rivista anche per gli equini).</p>
Proposta di nuovo articolo	Sempre nell'ottica di armonizzare le procedure di identificazione e registrazioni degli animali, occorre seriamente prendere in considerazione l'introduzione di un articolo che regoli finalmente l'utilizzo dei microchip per l'identificazione di gatti e furetti. Infatti, l'OFE non prevede l'obbligo di utilizzare microchip con il codice del paese (quindi 756 per la Svizzera). Questo rende difficoltoso il compito delle autorità di esecuzione per il controllo e la prevenzione della rabbia.	Nuovo articolo <i>1 I microchip utilizzati per l'identificazione di gatti e furetti nati in Svizzera devono corrispondere alle norme ISO 11784: 1996/Amd 2:2010 e 11785:1996/Cor 1:2008 e contenere il codice del Paese di provenienza e del fabbricante. Sono fatte salve le disposizioni dell'OIT concernenti l'offerta e la messa a disposizione sul mercato di impianti di radiocomunicazione nuovi (art. 6–20 OIT).</i>

		<i>2 I microchip con la Svizzera come Paese di provenienza possono essere forniti o ceduti solo a veterinari in possesso dell'autorizzazione cantonale all'esercizio della professione e con studio medico in Svizzera. Solo tali veterinari possono utilizzare i microchip per l'identificazione. Essi devono disporre di un dispositivo di lettura.</i>
Art. 22 cpv. 2	<p>In generale si presume che debbano essere rispettati i requisiti della OMVet (art. 26, 28, 29) relativi al registro e al giornale dei trattamenti e della OIPPrim (art. 5 cpv. 1 Lett. a) relativi ai biocidi. I requisiti della OMVet e della OIPPrim non hanno quindi bisogno di essere menzionati di nuovo.</p> <p>Non si capisce il motivo dello stralcio dell'obbligo di presentare i documenti all'ispettorato della pesca su richiesta. Questo deve essere mantenuto a tutti i costi.</p>	<p>Mantenere il testo come nell'attuale cpv. 2 dell'OFE.</p> <p>Mantenere l'obbligo.</p>
Art. 54 cpv. 1	<p>I centri di magazzinaggio del seme sono spesso piccole unità. Metterle sotto la supervisione di un veterinario non porta alcun valore aggiunto. I centri di magazzinaggio del seme sono già sotto la supervisione di un veterinario nell'attuale OFE. Tuttavia, questi requisiti non sono soddisfatti in molte piccole strutture. Ha quindi senso limitare i requisiti alle strutture più grandi.</p> <p>Valutare inoltre l'opportunità di utilizzare in italiano la traduzione: "centro di stoccaggio del seme".</p>	<p>Il termine "centro di magazzinaggio del seme" dovrebbe essere definito più precisamente (in conformità con l'art. 55) o dovrebbe essere specificato quali di questi impianti non sono soggetti a sorveglianza veterinaria: ...un veterinario è richiesto, con l'eccezione di: ...</p>
Art. 55 cpv. 1 e 1 bis	<p>cpv. 1 parla di "registro di controllo" (sostituisce la parola "controllo"). cpv. 1 bis continua poi a parlare di "controllo". Non è chiaro quale controllo/registo di controllo si intenda.</p>	<p>Nel cpv. 1 bis sostituire il termine "controllo" con "registro di controllo".</p>
Art. 75	<p>I risarcimenti in base alla stima ufficiale sono definiti solo per i pesci ma non per il resto delle specie allevate in acquacoltura</p>	<p>Completare l'articolo di conseguenza.</p>

<p>Art. 85 cpv. 2^{er}</p>	<p>Misure che eliminano <u>tutti</u> i rischi non potranno mai esistere. Inoltre pure l'uccisione e lo smaltimento delle carcasse comportano essi stessi rischi di diffusione delle epizoozie.</p> <p>Ogni eccezione è "pericolosa" e può portare a discussioni inutili, soprattutto per quanto riguarda la lettera c. Termini come "valore culturale o educativo" dovrebbero essere cancellati. Gli animali con un valore genetico speciale possono essere esentati dall'uccisione in caso di epizoozie, se questo ha un senso in base alla lett. a.</p>	<p>... a condizione che le misure adottate possano prevenire la diffusione ad altri animali.</p> <p>Eliminare l'art. 85 cpv. 2^{ter} lett. c.</p>
<p>Art. 88a</p>	<p>Una zona cuscinetto supplementare per tutte le epizoozie altamente contagiose non può essere accettata. La creazione di "zone cuscinetto" è una complicazione inutile e causa confusione. Le zone attualmente possibili sono sufficienti per un controllo mirato della malattia.</p> <p>In una revisione totale dell'OFE, la compartimentazione (secondo OIE 4.4.1) dovrebbe essere discussa come alternativa alle "zone cuscinetto".</p> <p>Pertanto, il processo e le responsabilità per ordinare le zone e i territori, così come per ordinare le misure nelle zone e nei territori dovrebbero essere fondamentalmente riconsiderati e regolati in modo uniforme in una prossima revisione dell'OFE.</p> <p>Proposta: L'USAV e i Cantoni definiscono insieme dove stabilire le zone. L'USAV decreta poi le zone e le misure applicabili per mezzo di un'ordinanza federale. Questo dovrebbe poi essere fatto per tutte le zone e territori definiti nell'OFE.</p>	<p>Considerare se, invece di creare una zona cuscinetto, la zona di monitoraggio potrebbe essere ampliata.</p> <p>Mappare il processo di chi fa che cosa.</p>

Art 90a	Non è chiaro quali alimenti siano colpiti dal divieto (tutti quelli che potrebbero potenzialmente trasmettere la malattia?). Colpisce anche alimenti che per esempio non sono stati prodotti nella zona? Oppure alimenti che non sono attualmente a rischio di trasmissione? Questo dovrebbe essere specificato.	Alimenti di origine animale così come oggetti e altri prodotti agricoli che <i>possono trasmettere l'epizoozia nelle condizioni attuali...</i>
Art. 94, cpv. 5	Vedasi l'art. 88a.	Art. 94, cpv. 5 eliminare il passaggio di testo corrispondente con le zone cuscinetto.
Art. 105b	Occorre riformulare il cpv. 3 "La zona di protezione e sorveglianza coprono, in deroga all'art. 88 cpv. 2, solo l'effettivo infetto".	<i>Non è ordinata alcuna zona di protezione e sorveglianza ai sensi dell'art. 88 cpv. 2.</i>
Art. 107	Descrivere l'eccezione al raggio usuale per la zona di sorveglianza.	<i>In deroga all'art. 88 cpv. 2 è istituita una zona di sorveglianza di 3 km intorno all'effettivo infetto.</i>
Art. 112d cpv. 2	In caso di peste equina dovranno presumibilmente essere monitorati anche gli insetti vettori (Ceratopogonidi). Prima di revocare le zone di protezione e sorveglianza sarebbe opportuno dimostrare l'assenza del virus in questi insetti.	<i>...nessun virus della peste equina è stato rilevato in equidi e moscerini suscettibili per almeno un anno.</i>
Art. 116	La parola "specie" è utilizzata a sproposito. "Schweineartige" deve essere tradotto con "suiformi" (Suiformes). Si tratta di un sottordine di mammiferi appartenenti all'ordine degli artiodattili e comprendono i suini e i taiassuidi. Facciamo notare che pure in altri articoli dell'OFE la parola "specie" non è utilizzata in modo corretto.	
Art. 121 cpv. 2 lett. 2bis	Cosa significano i termini: ... stabilisce, determina, ordina? Qual è la differenza? Occorre formulare più chiaramente i testi. Vedere le osservazioni generali. Mancano le regole riguardanti la zona di sequestro iniziale.	Le norme sulla zona di sequestro iniziale devono essere completate.

<p>Art. 123 cpv. 1bis lett. b</p>	<p>1bis La malattia di Newcastle è presente quando è causata da: b. Anticorpi contro l'orthoavulavirus aviario di tipo 1. Correzione editoriale (la ND non è causata da anticorpi). Chiarire se gli indici di patogenicità possono essere definiti in qualsiasi specie.</p>	<p>Chiarire e specificare se necessario.</p>
<p>Art. 129 cpv. 3 e cpv. 4</p>	<p>Estensione delle specie di Brucella da testare: sono davvero necessarie se siamo liberi nel rispettivo ospite principale e <i>Brucella melitensis</i> è addirittura attivamente controllata in un programma di sorveglianza? Il nuovo regolamento dovrebbe avere senso da un punto di vista tecnico e, se necessario, essere adattato se i requisiti UE lo permettono.</p> <p>In occasione di questa revisione vi chiediamo inoltre di correggere la traduzione in italiano dell'art. 129 cpv. 4 in quanto scorretta.</p>	<p>Chiarimento tecnico del monitoraggio che non si concentra sulle "specie principali".</p> <p><i>Il veterinario dispone l'esame delle placente espulse e dei feti abortiti. Delle madri che hanno abortito, occorre inviare in laboratorio anche dei campioni di sangue.</i></p>
<p>Art. 174f</p>	<p>Occorre rivedere la traduzione in italiano dell'ultima frase.</p>	<p><i>Sono eccettuati i mercati di bestiame da macello, se è garantita la cessione diretta al macello di tutti gli animali condotti a tali mercati.</i></p>
<p>Art. 238a cpv. 1 lett. a^{bis}</p>	<p>Specificare che i giovani animali possono/devono essere inviati al macello anche senza un test diagnostico. Altrimenti, i proprietari degli animali insistono per un risultato positivo o vogliono far "testare gratuitamente" gli animali.</p>	
<p>Art. 279c e 279d</p>	<p>Il genere <i>Penaeus</i> è elencato come suscettibile. Secondo le ricerche, questo nome di genere è ormai obsoleto. Il genere <i>Litopenaeus</i>, tenuto frequentemente, vi rientra ancora (è suscettibile di entrambe le malattie)? I nomi dei generi possono cambiare rapidamente, non dovrebbero essere specificati unicamente nelle istruzioni tecniche?</p>	<p>Chiarire la categorizzazione dei generi.</p>

Art. 291	<p>Le infezioni da micoplasmosi nei polli e nei tacchini, <i>S. pullorum</i>, <i>S. gallinarum</i> e <i>S. arizonae</i> nel pollame sono nuovi patogeni da monitorare. In analogia all'art. 255 e all'art. 257, bisogna definire per quali aree o tipi di allevamento si applica questo obbligo di monitoraggio.</p> <p>Il servizio veterinario e i laboratori non dovrebbero occuparsi di infezioni in aziende molto piccole e tipi di allevamento epidemiologicamente irrilevanti, soprattutto perché gli agenti patogeni non hanno potenziale zoonotico.</p>	Definizione precisa dei tipi di allevamento in cui questi patogeni devono essere considerati una malattia da sorvegliare.
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------